



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Simone BOSSI, PERGREFFI, CAMPARI, FAGGI, BONFRISCO, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2019

Introduzione dell’obbligo di installazione di un dispositivo di geolocalizzazione sui convogli ferroviari

ONOREVOLI SENATORI. - I soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso segnalano da molto tempo le difficoltà che riscontrano, in occasione di incidenti ferroviari, nella immediata localizzazione dei convogli coinvolti nelle disgrazie ferroviarie.

Per assecondare tale esigenza, il presente disegno di legge introduce - a partire dal 1° gennaio 2020 - l'obbligo di installazione, sui convogli ferroviari viaggianti in Italia, di un dispositivo di geolocalizzazione

del tipo GPS, al fine di individuare sempre e in ogni caso la loro esatta posizione sul territorio italiano. Tale obbligo riguarda tutti i treni, indipendentemente dalla linea o dal servizio cui sono destinati.

L'obbligo di installazione dei predetti dispositivi grava sui vettori, i quali possono - *ça va sans dire* - utilizzarli anche per altre finalità non strettamente connesse a quelle di sicurezza e soccorso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i convogli ferroviari viaggianti in Italia devono essere dotati di un dispositivo di geolocalizzazione del tipo *Global Positioning System* (GPS), al fine di individuare sempre e in ogni caso la loro esatta posizione sul territorio italiano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i convogli ferroviari viaggianti sul territorio italiano, siano essi adibiti al trasporto persone o al trasporto merci, indipendentemente dalla tipologia di linea nella quale sono normalmente impiegati, purché la stazione di partenza e quella di arrivo si trovino in Italia. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai convogli ferroviari esteri transitanti in Italia provenienti o diretti verso stazioni situate sul territorio di Stati esteri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di attuazione della presente legge, nonché eventuali specifiche tecniche dei dispositivi di geolocalizzazione di cui al comma 1.

4. I vettori ferroviari provvedono all'installazione e implementazione dei dispositivi di cui al comma 1 in attuazione del decreto di cui al comma 3.

€ 1,00